Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 16 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 166 DEL 16 LUGLIO 1985:

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 30.
Nuova normativa del diritto allo studio.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 31.
Modifica della tabella « A » - Area n. 14 - Alta Irpinia - allegata alla legge regionale n. 7 del 3 gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 32.
Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 ottobre 1982, n. 62.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1985, n. 33.
Modifiche all'art. 7 della legge regionale 28 agosto 1981, n. 62, concernente: « Normativa per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale ».

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 34.
Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1985.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 35.
Approvazione conto consuntivo della regione Campania anno 1976.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 36.
Scioglimento del Consorzio farmaceutico regionale ospedaliero e provvedimenti conseguenti.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 37.
Modifica della legge regionale 31 agosto 1973, n. 16, e successive modificazioni concernente: « Norme sulla previdenza dei consiglieri della regione Campania ».

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 38.
Sanatoria delle opere abusive - Determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 39.
Provvedimenti a favore delle scuole campane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità camorristica.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 40.
Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1979, n. 27: « Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo ».

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 41.
Rifinanziamento della legge regionale 9 novembre 1974, n. 58, concernente: « La valorizzazione dei beni culturali della Campania ».

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 42.
Abrogazione del quinto e del sesto comma dell'articolo unico della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 6.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 43.
Modifica alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 44.
Testo coordinato dell'art. 5 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 14.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 45.
Commissione di disciplina del personale delle unità sanitarie locali.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 46.
Interventi a favore degli anziani.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 47.
Riordino delle materie trasferite ai sensi della legge n. 382 del 22 luglio 1975 nel settore dei servizi sociali. Norme di attuazione e organizzazione di spesa.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 48.
Interventi della regione Campania in campo teatrale e musicale.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 49.
Interventi in favore di enti, istituti, centri pubblici di ricerca, dipartimenti universitari, fondazioni ed associazioni culturali di rilevante interesse regionale.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 50.
Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 51.
Modifica ed integrazione della legge regionale n. 59 del 28 agosto 1981: normativa di indirizzi per l'elaborazione dei piani previsti dalla legge regionale n. 79 del 27 dicembre 1980.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1985, n. 52.
Concessione di contributo « una tantum » all'Ente sordomuti della Campania.

(3284)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in undicesima seduta comune, martedì 23 luglio 1985, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

(3888)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 giugno 1985, n. **351**.

Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel quadro del programma pluriennale dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, allo scopo di consentire la realizzazione del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, il fondo di dotazione dell'ENI è aumentato della somma di lire 505 miliardi, da erogarsi in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 1985, di lire 90 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987, di lire 115 miliardi nell'anno 1988 e di lire 120 miliardi nell'anno 1989.

2. Per la realizzazione delle indicate finalità l'ENI, con l'apporto e nei limiti di cui al primo comma, provvede all'aumento annuale del capitale sociale della Carbosulcis S.p.a. per il tramite dell'AGIP Carbone S.p.a.

Art. 2.

Gli apporti autorizzati con il precedente articolo 1 non possono essere integrati da eventuali ulteriori contributi previsti dalla normativa statale vigente per il settore ad eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 5.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393, è sostituito dal seguente:

« E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonché negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali, durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene ».

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENI e l'ENEL sono tenuti a stipulare una convenzione avente ad oggetto i rapporti tra i due enti per la fornitura all'ENEL del carbone del bacino carbonifero del Sulcis. Per la determinazione del prezzo di cessione, nella convenzione deve farsi riferimento a quello corrisposto dall'ENEL per assicurarsi mediante contratti a lungo termine, il carbone di importazione di costo più elevato per ragioni di sicurezza.

2. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali entro i successivi trenta giorni.

3. In caso di mancato accordo o di mancata approvazione, l'oggetto della convenzione è stabilito dal CIPE con propria delibera da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta comunque ferma la competenza del Comitato interministeriale prezzi ai fini della determinazione del sovrapprezzo termico.

Art. 5.

1. L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una società per azioni avente la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica etc.) attraverso:

a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 1, lettera *m*), della legge 9 marzo 1985, n. 110;

b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;

c) la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione.

2. Gli oneri per la costituzione della società per azioni di cui al presente articolo fanno carico agli stanziamenti di cui all'articolo 6 della presente legge.

3. La società per azioni di cui al presente articolo, cui potranno successivamente partecipare enti di ricerca, enti economici della regione Sardegna, nonché imprese private per le iniziative previste dal precedente punto *b*), potrà fruire, nella misura massima prevista, delle incentivazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4. Gli enti di cui al primo comma del presente articolo, sia con mezzi propri sia con le disponibilità che verranno loro assegnate dalle leggi dello Stato, sono autorizzati a concorrere all'investimento necessario per la realizzazione della fase industriale del progetto di sviluppo delle tecnologie avanzate di utilizzazione del carbone.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché sui risultati e sulla compatibilità economica dei progetti e sulla condizione ambientale.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1985, a lire 90 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore della regione Sardegna nel settore minero-energetico in sostituzione di quello del programma generale di metanizzazione ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DARIDA, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 3:

Il testo originario dell'art. 9, terzo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393 (*norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica*), è il seguente:

« E' altresì consentito all'ENEL di impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche ubicate nella zona di detto bacino ».

A seguito delle modifiche introdotte, il nuovo testo dell'articolo 9 della predetta legge risulta come segue:

« Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, salvo parere contrario del Ministro per la sanità, con i decreti previsti nel precedente articolo 8, può autorizzare l'ENEL, per periodi limitati di tempo, a impiegare carboni da vapore con zolfo fino al 2 per cento, tenendo conto delle condizioni di mercato.

Nel caso previsto nel comma precedente il tasso di anidride solforosa nella mezz'ora indicato nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, è dello 0,35 parti per milione.

E' consentito impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche e negli impianti di produzione combinata o non di energia elettrica e vapore esclusivamente ubicati in Sardegna, nonché negli impianti industriali, pure ubicati in Sardegna, nei quali durante il processo produttivo o di combustione, lo zolfo viene fissato, fissato e combinato, ovvero combinato con il prodotto che si ottiene ».

Nota all'art. 5, *comma* 1, *lettera a*):

Il testo dell'art. 1, lettera *m*), della legge 29 marzo 1985, n. 110, è il seguente:

« Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del "Fondo investimenti e occupazione" relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue:

(*Omissis*).

m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del centro ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna;

(*Omissis*) ».

Nota all'art. 5, *comma* 3:

La legge 17 febbraio 1982, n. 46, concerne *interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1138):

Presentato dal Ministro delle partecipazioni statali (DARIDA) il 28 gennaio 1985.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 1° febbraio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 13, 20, 21 marzo 1985 e approvato il 27 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2750):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, l'11 aprile 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XII commissione il 18, 19 aprile 1985; 15, 16, 23 maggio 1985 e approvato, con modificazioni, il 30 maggio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1138/B):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 12 giugno 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato il 19 giugno 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 luglio 1985.

Contingente comunitario di capi 5.000 di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1599/85 del Consiglio dell'11 giugno 1985 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di capi 5.000 di tori, giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze alpine della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame relativo al contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che assicuri continuità di gestione e tenga conto dell'aspetto operativo e della provenienza del bestiame in questione;

Decreta:

Art. 1.

La quota di capi 3.150 assegnata all'Italia, di cui al contingente comunitario di tori, giovenche e vacche alpine — regolamento C.E.E. n. 1599/85 — viene ripartita fra gli operatori che esercitano attività di commercio o di allevamento di bestiame bovino in due parti. Una prima aliquota, pari a 2.850 capi, è attribuita dopo l'entrata in vigore del presente decreto. I restanti capi saranno assegnati in modo da assicurare continuità nell'utilizzo del contingente e secondo i criteri di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta legale, secondo le modalità d'uso, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I richiedenti devono indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il tipo di attività effettivamente svolta.

Le domande di titoli di importazione, di cui al comma precedente, devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, e devono essere corredate di una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 4.446) per ogni capo richiesto.

Ciascun interessato può chiedere un numero complessivo di capi non superiore a 200.

Art. 3.

Qualora le domande superino il numero dei capi disponibili, le quantità richieste saranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 4.

Successive domande possono essere presentate solo dietro restituzione del certificato d'importazione precedentemente ottenuto.

Art. 5.

Le ulteriori quote che possono essere assegnate all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, nonchè i quantitativi derivanti da residui su titoli non completamente utilizzati, sono ripartite secondo i criteri indicati al precedente art. 3.

Per il rilascio dei titoli di importazione a valere sulla citata disponibilità, le relative domande si considerano presentate alla data della comunicazione della commissione C.E.E.

Art. 6.

Al fine di assicurare agli operatori una gestione corretta e snella, l'esemplare n. 1 del titolo di importazione deve essere restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, non appena utilizzato e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Ministro: CAPRIA

(3859)

DECRETO 12 luglio 1985.

Contingente comunitario di capi 38.000 di giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzioni di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1598/85 del Consiglio dell'11 giugno 1985 relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di capi 38.000 di giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna della sottovoce ex 01.02 A II della tariffa doganale comune;

Considerate le caratteristiche e la destinazione del bestiame relativo al contingente;

Ritenuta la necessità di procedere alle assegnazioni della quota attribuita all'Italia, secondo un sistema che assicuri continuità di gestione e tenga conto dello aspetto operativo e della provenienza del bestiame in questione;

Decreta:

Art. 1.

La quota di capi 10.000 assegnata all'Italia di cui al contingente comunitario di giovenche e vacche di montagna — regolamento C.E.E. n. 1598/85 — viene ripartita tra gli operatori che esercitano attività di commercio o di allevamento di bestiame bovino in due parti. Una prima aliquota, pari a 9.000 capi, è attribuita dopo l'entrata in vigore del presente decreto. I restanti capi saranno assegnati in modo da assicurare continuità nell'utilizzo del contingente e secondo i criteri di cui al successivo art. 3.

Art. 2.

Gli interessati devono presentare apposita domanda, redatta in carta legale, secondo le modalità d'uso, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I richiedenti devono indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità, il tipo di attività effettivamente svolta.

Le domande di titoli di importazione, di cui al comma precedente, devono essere presentate al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, e devono essere corredate di una cauzione pari a 3 ECU (Lit. 4.446) per ogni capo richiesto.

Ciascun interessato può chiedere un numero complessivo di capi non superiore a 200.

Art. 3.

Qualora le domande superino il numero dei capi disponibili, le quantità richieste saranno ridotte in misura proporzionale.

Art. 4.

Successive domande possono essere presentate solo dietro restituzione del certificato d'importazione precedentemente ottenuto.

Art. 5.

Le ulteriori quote che possono essere assegnate all'Italia a seguito di tiraggi, effettuati a valere sulla riserva comunitaria, nonché i quantitativi derivanti da residui sui titoli non completamente utilizzati, sono ripartite secondo i criteri indicati al precedente art. 3.

Art. 6.

Al fine di assicurare agli operatori una gestione corretta e snella, l'esemplare n. 1 del titolo d'importazione deve essere restituito al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, non appena utilizzato e, comunque, non appena scaduto il periodo di validità.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Ministro: CAPRIA

(3860)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 luglio 1985.

Assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. La Riviera, in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 8 maggio 1985 con cui il tribunale di Napoli ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. La Riviera, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo n. 45, nonché il collegamento della stessa società con la impresa individuale Achille Lauro e quindi con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa e con le altre imprese del gruppo, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i propri decreti 19 febbraio 1982, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con cui sono state poste in amministrazione straordinria le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa, con sede in Napoli, è stata disposta per anni due la continuazione dell'esercizio di impresa ed è stato nominato commissario il dott. Carlo Alhadeff;

Visto il decreto in data 1° luglio 1982, in cui è stato nominato commissario in sostituzione del dott. Carlo Alhadeff, dimissionario, l'avv. Giuseppe Batini;

Visto il decreto in data 22 giugno 1983, in cui è stato nominato commissario, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Batini, dimissionario, il dott. Flavio De Luca;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. La Riviera, quale società collegata con le S.p.a. Pluto, Eraclide ed Aretusa e proporre ad essa il commissario già nominato per queste ultime;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. La Riviera, con sede in Napoli, via Cristoforo Colombo n. 45, collegata con le S.p.a., Pluto, Eraclide ed Aretusa, e con le altre imprese del gruppo, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Flavio De Luca, nato a Roma il 19 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3846)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 13 maggio 1985, n. **352**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione nazionale Amministrazione militare, in Roma.

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, vengono approvate le modificazioni agli articoli 4, 6, 11, 22 e 25 dello statuto dell'Associazione nazionale Amministrazione militare, in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 554.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1985
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 316

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore del personale navigante ed amministrativo, dipendente dall'ufficio di Genova, dell'impresa Achille Lauro armatore, è disposta la proroga dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e successive proroghe, per il periodo dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area ed impegnati nella costruzione della centrale nucleare Cirene dell'E.N.E.L., resisi disponibili dal 21 novembre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitet di Mappano (Torino), fallita il 10 febbraio 1984, è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F.A.S.T., sede di Torino e stabilimenti di Torino e Caluso (Torino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trabaldo Togna, sede e stabilimento di Pray Biellese (Vercelli), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vergnano lamiere, sede di Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Per Rosa di Borgomanero (Novara), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Tecniplast, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Sartorio & F., sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Clement, sede di Milano e stabilimenti di Milano e Cernusco sul Naviglio (Milano), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, sede di Milano per i soli stabilimenti di Clusone (Bergamo), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E. Marelli trazione già S.p.a. E. Marelli elettromeccanica, sede di Milano, stabilimento ed uffici di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lawil, sede e stabilimento di Varzi (Pavia), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarioni & C., sede di Milano e stabilimenti di Albairate (Milano) e Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 15 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicea - Società impianti costruzioni e affini, sede di Milano e stabilimento di Basiano (Milano), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchi Arturo, sede di Renate Brianza e stabilimenti di Renate Brianza e Verano Brianza (Milano), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Maglificio Antonio Farioli & Figli, sede e stabilimento di Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Multipla, sede e stabilimento di Germignaga (Varese), è prolungata al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cobres - Confezioni bresciane di Luciano Chiado & C., sede e stabilimento di Castrezzato (Brescia), fallita il 23 febbraio 1984, è prolungata al 24 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore di lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eliolona, sede di Milano, unità produttiva e uffici di Garbagnate Milanese (Milano), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cereria Amos Sgarbi, sede e stabilimento di Oggiono (Como), è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio F.lli Pozzi Electa, sede di Milano e stabilimento di Seregno (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telsa, sede e stabilimento in Porto Valtravaglia (Varese), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mario Crosta di E. Crosta & C., sede e stabilimento di Busto Arsizio (Varese), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gieffeddi, sede e stabilimento di Desio (Milano), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine Viberti S.p.a., con sede legale in Nichelino (Torino) e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ducati Sud S.p.a., con sede e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rizzoli editore S.p.a., sede legale in Milano, unità di Roma, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Cotonificio di Mogliano S.p.a., con sede e stabilimento in Mogliano Veneto (Treviso), e prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Durante S.p.a., con sede e stabilimento in Gorgo al Monticano (Treviso), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M. - Prefabbricati metallici di Carvignano (Udine), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche e fonderie Camplone & Figli di Pescara, è prolungata al 6 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manto Sud S.r.l. di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simel di Poggibonsi (Siena), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valdo Cecchetti di Cascina (Pisa), è prolungata al 24 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Me.Sa di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla International Paper Italia S.p.a., stabilimento di Catania, è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1985. la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sicel S.r.l. di Assemini, zona industriale Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 16 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vergnano lamiere, sede di Torino e stabilimento di Beinasco (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Per Rose di Borgomanero (Novara), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Sartorio & F., sede e stabilimento di Torino, è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, sede di Milano, per i soli stabilimenti di Clusone (Bergamo), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata all'11 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E. Marelli trazione già S.p.a. E. Marelli elettromeccanica, sede di Milano, stabilimento ed uffici di Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lawil, sede e stabilimento di Varzi (Pavia), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Scarioni & C., sede di Milano e stabilimenti di Albairate (Milano) e Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicea - Società impianti costruzioni e affini, sede di Milano e stabilimento di Basiano (Milano), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eliolona, sede di Milano, unità produttiva e uffici di Garbagnate Milanese (Milano), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Viberti S.p.a., con sede legale in Nichelino (Torino), e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata all'11 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ducati Sud S.p.a., sede e stabilimento in Pontinia (Latina), è prolungata al 19 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rizzoli editore S.p.a., sede legale in Milano, unità di Roma, è prolungata al 12 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Mogliano, con sede e stabilimento in Mogliano Veneto (Treviso), è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Balestra & Figli, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M. - Prefabbricati metallici di Cervignano (Udine), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche e fonderie Camplone & Figli di Pescara, è prolungata al 5 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manto Sud di Avezzano (L'Aquila), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Me.Sa di Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M. - Prefabbricati, metallici di Cervignano (Udine), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3616)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 513/1.14.2 div. I sett. dell'11 maggio 1985, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la seguente donazione: dalla Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 81.930.000, di cui L. 30.000.000 da destinare al dipartimento di scienze giuridiche per l'acquisto di un'apparecchiatura per il controllo automatico dei volumi in prestito agli utenti della biblioteca e per la sensibilizzazione di parte delle pubblicazioni ivi conservate; L. 16.000.000 da destinare all'istituto di mineralogia e petrografia per l'acquisto di un automezzo da utilizzare nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali di didattica e di ricerca; L. 15.930.000 da destinare all'istituto di semeiotica medica, cattedra di gastroenterologia per l'acquisto di un personal computer e per l'ampliamento della memoria di massa del personal computer già in dotazione alla cattedra medesima adibito per la archiviazione dei dati dell'attività endoscopica; L. 10.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica per l'acquisto di anticorpi monoclonali ad uso del laboratorio di ricerca del centro per lo studio delle leucemie; L. 10.000.000 da destinare all'istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali per la realizzazione di una ricerca di tipo epidemiologico-sociale finalizzata alla prevenzione delle malattie connatali da causa virale.

Con decreto del prefetto di Modena n. 496/1.14.2 div. I sett. del 13 maggio 1985, l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni: dalla Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 5.000.000 a favore dell'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, cattedra di semeiotica ostetrica e ginecologica, corso D), quale contributo per ricerche nel campo della sterilità; L. 900.000 a favore dell'istituto di fisiologia, cattedra di chirurgia toracica, quale contributo per la realizzazione di un seminario di endoscopia toracica e di L. 200.000 da parte del sig. Leoni Roberto di Forlì a favore dell'istituto di clinica ortopedica e traumatologica quale contributo per la ricerca «valutazione funzionale nei reimpianti sperimentali e clinici».

(3727)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 2 febbraio 1984 alla impresa Sipcam S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Cerenone D già registrato al n. 5750.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 13 giugno 1980 alla impresa Sipcam S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato Cerenone L già registrato al n. 3775.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con i decreti ministeriali 15 dicembre 1980 e 19 giugno 1982 alla impresa Chimiberg S.p.a., in Albano S. Alessandro (Bergamo), del presidio sanitario denominato Tritlane già registrato al n. 3770.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con i decreti ministeriali 4 settembre 1975, 11 maggio 1982 e 15 giugno 1983 alla impresa Silia S.p.a., in Aprilia (Latina), del presidio sanitario denominato Silgran già registrato al n. 1989.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 20 dicembre 1980 alla impresa Siapa S.p.a., in Napoli, del presidio sanitario denominato Granosan già registrato al n. 3910.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 19 giugno 1980 alla impresa Prodotti chimici Gandini S.r.l., in Milano, del presidio sanitario denominato Tiduè già registrato al n. 3802.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 8 ottobre 1981 alla impresa Agronova S.p.a., in Sala Bolognese (Bologna), del presidio sanitario denominato Agrogas già registrato al n. 4497.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 16 settembre 1980, alla impresa Farmoplant S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato DM 34 già registrato al n. 3840.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 17 febbraio 1981, alla impresa Verchim Asterias S.p.a., in Ozzano Emilia (Bologna), del presidio sanitario denominato Liquinur già registrato al n. 4191.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 19 giugno 1980 alla impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, del presidio sanitario denominato Sariafume già registrato al n. 3742.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 30 maggio 1980 alla impresa Sariaf S.p.a., in Bologna, del presidio sanitario denominato Deletar già registrato il 30 maggio 1980.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 12 settembre 1980 e 10 aprile 1985 alla impresa Anic agricoltura S.p.a., in Palermo, del presidio sanitario denominato Granovit 75 già registrato al n. 3723.

Con decreto ministeriale 13 giugno 1985 è revocata, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale 13 ottobre 1980 alla impresa Anic agricoltura S.p.a., in Palermo, del presidio sanitario denominato Granovit TS già registrato al n. 3928.

(3587)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Fondo sanitario nazionale 1984 - parte corrente. Finanziamento di programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la proposta del Ministro della sanità relativa alla ripartizione di una somma complessiva di L. 17.608.000.000 — a valere sull'accantonamento del Fondo sanitario nazionale 1984 relativo alle spese vincolate — per il finanziamento di undici progetti di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca nel settore sanitario;

Ritenuto opportuno assicurare, attraverso la sperimentazione, un fattivo raccordo tra ricerca scientifica e Servizio sanitario nazionale al fine di consentire in via preliminare l'analisi costo-benefici delle innovazioni e valutarne i conseguenti effetti in termini di tutela della salute e di spese sanitarie;

Considerato che gli eventuali risultati positivi delle sperimentazioni selezionate dal Ministero della sanità sono suscettibili di estesa e generalizzata applicazione su tutta la rete sanitaria nazionale;

Tenuto conto della necessità di verificare, a sperimentazione avviata, gli effettivi fabbisogni finanziari per ciascun progetto;

Vito il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 20 dicembre 1984;

Delibera:

E' determinata in complessive L. 17.608.000.000 la quota del Fondo sanitario nazionale 1984 destinata al finanziamento dei programmi di sperimentazione di prodotti prototipali o metodologici di ricerca indicati nella colonna *a*) della tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione.

La suddetta quota del Fondo sanitario nazionale viene, in via provvisoria, ripartita secondo gli importi di cui alla colonna *b*) dell'allegata tabella; alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano interessate vengono assegnate le somme indicate nella colonna *d*).

La somma residua verrà attribuita con successiva deliberazione, sulla base delle verifiche disposte ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, circa lo stato di attuazione dei singoli progetti, nonché delle relazioni che le regioni presenteranno al Ministro della sanità e al Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data della presente deliberazione, sullo stato di avanzamento della sperimentazione.

Roma, addì 30 maggio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

TABELLA

Progetti di sperimentazione *a*)	Importo totale provv. del progetto (000) *b*)	Regioni interessate *c*)	Importi da anticipare (000) *d*)
Progetto Sisnet	7.048.000	Toscana (*)	634.320
		Veneto	211.440
		Piemonte	211.440
		Liguria	211.440
		Calabria	211.440
		Emilia-Romagna	211.440
		Friuli-Venezia Giulia	211.440
		Umbria	221.440
Progetto Telecos	1.070.000	Friuli-Venezia Giulia (*)	149.800
		Marche	85.600
		Basilicata	85.600
Progetto Progenes	1.070.000	Umbria (*)	192.600
		Molise	128.400
Progetto Sisi	910.000	Liguria (*)	127.400
		Marche	72.800
		Molise	72.800
Progetto Prinos	856.000	Abruzzo (*)	119.840
		Campania	68.480
		Sardegna	68.480
Progetto Gepa	1.605.000	Veneto (*)	288.900
		Provincia autonoma di Trento	192.600
Progetto Tesam	1.016.000	Lombardia (*)	142.240
		Abruzzo	81.280
		Puglia	81.280
Progetto Bete	877.000	Lazio (*)	263.100
Progetto Riri	1.016.000	Emilia-Romagna (*)	109.728
		Campania	48.768
		Sicilia	48.768
		Lombardia	48.768
		Veneto	48.768
Progetto Videofar	856.000	Lazio (*)	154.080
		Toscana	102.720
Progetto Rien	1.284.000	Piemonte (*)	154.080
		Valle d'Aosta	77.040
		Provincia autonoma di Bolzano	77.040
		Provincia autonoma di Trento	77.040
Totale	**17.608.000**		**5.282.400**

(*) Regione capofila responsabile del progetto.

(3504)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a trenta posti di missione presso le facoltà di magistero delle università degli studi e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati riservato agli insegnanti elementari di ruolo iscritti al corso di abilitazione alla vigilanza scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 140 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Vista la legge 3 gennaio 1951, n. 41;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1969;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trenta posti di missione, presso le facoltà di magistero e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati, per la frequenza delle lezioni di uno degli anni del corso regolare di studi di vigilanza scolastica e per il conseguimento del relativo diploma.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli insegnanti elementari di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando, siano iscritti nel corrente anno accademico al primo o al secondo anno del corso di vigilanza scolastica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione elementare - Divisione III, deve essere inoltrata tramite il provveditore agli studi della provincia di titolarità, al quale deve pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda e i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande e i documenti recapitati a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi.

Il ritardo nella presentazione della domanda e dei documenti richiesti nel bando, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso; inoltre non saranno presi in considerazione i documenti relativi al possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli di valutazione non redatti in conformità delle disposizioni vigenti sulle certificazioni e sul bollo.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere in possesso di diploma di laurea.

Il possesso di diploma di laurea di cui al precedente comma ovvero la mancata dichiarazione di cui al medesimo precedente comma comportano l'esclusione dal concorso che viene bandito con il presente decreto.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, da un cancelliere, dal segretario comunale o dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa ovvero vistata dal capo dell'ufficio o scuola presso cui l'aspirante presta servizio.

Alla domanda devono essere allegati:

1) certificato attestante lo stato di insegnante elementare di ruolo e tutto il servizio prestato.

Per l'eventuale valutazione del servizio non di ruolo, semprechè sia stato riconosciuto ai fini giuridici, con provvedimento formale, ai sensi del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576 e dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il certificato in questione dovrà recare apposita annotazione sulla quantità di servizio non di ruolo riconosciuto ai fini giuridici;

2) certificazione (rilasciata dalle università degli studi o dagli istituti universitari) dalla quale risulti:

a) l'attuale stato di studente iscritto al primo o al secondo anno del corso regolare di vigilanza scolastica per lo anno accademico 1984-85;

b) la votazione riportata in ciascuno degli esami eventualmente sostenuti per il corso di vigilanza;

3) altri titoli di studio o di carriera ed eventuali pubblicazioni che l'aspirante ritenga nel proprio interesse di esibire ai fini della valutazione.

Alla domanda il candidato deve unire l'elenco in duplice copia dei documenti e dei titoli presentati.

Documenti e pubblicazioni non pervenuti insieme alla domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata in concorsi precedenti. I documenti possono essere esibiti in originale o in copia autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il provveditore agli studi sottopone la domanda e la documentazione prodotta da ciascun candidato all'esame della competente sezione orizzontale del consiglio scolastico provinciale richiedendo, sulla base degli atti presentati e degli elementi in possesso dell'amministrazione scolastica, un motivato parere sulla idoneità dei singoli maestri a partecipare al concorso di cui al presente decreto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1952, n. 1969, forma, sulla base degli elementi indicati all'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1969/52, la graduatoria di merito degli ammessi al concorso.

I candidati collocati nella graduatoria di merito sono dichiarati vincitori secondo l'ordine di iscrizione sino alla copertura dei posti di missione messi a concorso.

I vincitori sono collocati in missione per l'intera durata dell'anno scolastico 1985-86 (10 settembre 1985-9 settembre 1986).

Art. 6.

La eventuale conservazione della missione nell'anno scolastico 1986-87, per la frequenza del terzo anno del corso di vigilanza, è subordinata all'accertamento della frequenza e al conseguimento, prima dell'inizio dell'anno scolastico 1986-87, di una votazione media di 24/30 con non meno di 21/30 in ciascuno degli esami prescritti per il primo e secondo anno accademico.

Roma, addì 27 giugno 1985

Il Ministro: FALCUCCI

(3838)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che nel Bollettino ufficiale del mese febbraio 1983, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 3 giugno 1985 il decreto ministeriale 13 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1983, registro n. 1, foglio n. 137, che approva la graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1982.

(3841)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità elettrotecnici ed elettronici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della difesa n. 6 del 9 febbraio 1985 (data di pubblicazione 16 aprile 1985) è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1984, registro n. 57 Difesa, foglio n. 186, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale in prova della Marina, specialità elettrotecnici ed elettronici.

(3734)

OSPEDALE « S. CARLO DI NANCY » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(3809)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Aumento, da tre a quattro, del numero dei posti del concorso ad ausiliario presso l'ospedale valdese di Torre Pellice.

Il numero dei posti del concorso ad ausiliario presso l'ospedale valdese di Torre Pellice, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 15 giugno 1985, è elevato da tre a quattro.

(3821)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria (a tempo pieno);

un posto di coadiutore sanitario di organizzazione dei servizi sanitari di base (a tempo pieno);

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di oculistica (a tempo pieno);

sette posti di assistente medico (a tempo pieno), area funzionale di chirurgia;

due posti di assistente medico (a tempo pieno), area funzionale di medicina;

un posto di chimico dirigente presso il servizio medicina del lavoro;

un posto di fisico sanitario dirigente;

un posto di operatore tecnico di farmacia;

quattro posti di collaboratore amministrativo - area economico finanziaria;

sette posti di assistente amministrativo - area giuridico-amministrativa;

due posti di assistente amministrativo - area economico-finanziaria;

due posti di coadiutore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi - dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

(3842)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 164 del 13 luglio 1985 sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile club di Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di commesso.

Acquedotti Oltrepo Pavese - Azienda consortile - Stradella: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di operaio.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ ***FROSINONE***
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ ***ALESSANDRIA:***
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ ***CUNEO:***
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ ***TORINO***
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221